

UFFICIO VI
N.° 10017 - SEGRETO 4022

Le attuali disposizioni in ordine alla garanzia del rischio di guerra stabiliscono:

Limiti di assunzione e soprapremi

1) Per gli assicurati presso Compagnie cedenti e presso l'Istituto direttamente, le cui polizze non coprono il rischio di guerra: garanzia fino al massimo di L. 20.000, con soprapremio del 5 % per Ufficiali e del 3 % per i Sottufficiali e Soldati. Tali soprapremi diminuiscono per le polizze delle Compagnie cedute, quando i contratti abbiano una determinata antidurata.

Per la Milizia Territoriale la garanzia suddetta è accordata gratuitamente fino ad un massimo di L. 20.000.

Per la Sanità Militare il soprapremio è ridotto alla metà.

Per l'eccedenza del capitale al di là delle Lire 20.000 viene corrisposto, se consentito, il valore di riscatto.

2) Per gli assicurati, e per gli assicurandi dopo l'agosto 1914, la garanzia del rischio di guerra è limitata a L. 10.000, e il soprapremio varia dal 6 % per Ufficiali e 4 % per Sottufficiali e Soldati.

La garanzia è gratuita per la Milizia Territoriale fino a L. 10.000.

Il soprapremio è ridotto alla metà per la Sanità Militare.

Perfezionamento alle-
gati e località rele-
tive

Gli allegati devono essere perfezionati entro il 14° giorno dalla data del decreto di mobilitazione.



Il soprapremio deve essere pagato per metà se si tratta di assicurati prima dell'agosto 1914; per due terzi se dopo, quando siano ufficiali, in una sol volta quando siano sottoufficiali o soldati.

Contemporaneamente alla rata di soprapremio l'assicurato deve pure anticipare:

a) una semestralità di premio, quando il premio sia fissato annualmente, e l'ultima scadenza si sia verificata da più di un semestre dal perfezionamento dell'allegato.

b) una semestralità di premio, quando il premio sia comunque frazionato in rate semestrali, trimestrali o mensili.

Premesso tale richiamo, si avverte che le polizze del portafoglio preconstituito possono suddividersi in due categorie:

Categoria polizze
Portafogli ceduti

1°) quelle, le cui condizioni includono l'obbligo di assumere la garanzia del rischio di guerra senza limite di somma, e quelle che pur includendo tale obbligo non precisano se l'obbligo si estenda all'intero capitale assicurato, o consentono che esso possa essere limitato.

2°) quelle, le cui condizioni anziché un obbligo, includono una facoltà per la Compagnia, e quindi per l'Istituto di assumere il rischio di guerra.

Si fa presente poi, come, indipendentemente da questi due casi d'indole generale, molti altri possono singolarmente presentarsi e che non è possibile prevedere, in quanto per la stessa Compagnia si verificano diversità nelle condi-



sioni contrattuali.

1° GRUPPO DELLE COMPAGNIE, le cui polizze includono garanzia obbligatoria e senza limite. -- Esse sono: "Atlas", "Ancora", "New York", "Industriale".

Ma è però da avvertire che anche in alcune polizze della "New York", la garanzia è facoltativa; in altre poi, la garanzia è concessa gratuitamente per l'intero capitale assicurato.

E così pure, che per alcune polizze dell'"Ancora" la garanzia è accordata, ma a condizioni da stabilirsi.

Si potrebbe dunque ammettere che in tali condizioni, vi sia anche quella di poter limitare la garanzia ad un dato capitale.

2° GRUPPO DI COMPAGNIE, le cui polizze includono garanzia facoltativa. -- Esse sono: "Norwich Union", "Prussiana", "Popolare", "Prima Ungherese", "Berlinese", "Urbaine", "Basilica", "Cassa Paterna", "Phenix Espagnol", "Mondo" :
l'articolo per il rischio di guerra in genere così si esprime: "Il rischio può venire accordato; le polizze sono annullate..... salvo accordo o speciale convenzione"

Un altro gruppo di Compagnie accorda la garanzia del rischio di guerra dopo un determinato periodo che le polizze sono in vigore, o per l'intero capitale assicurato o fino ad un determinato limite.

Fra queste possiamo mettere:

"Fenice", "Alleanza", (con restrizione speciale per i militari di professione, i quali sono obbligati al pagamento del



soprapremio del 2 % del capitale), "Italiana", "Cattolica" (rispettivamente fino a Lire 10.000 e Lire 20.000). Possiamo anche includervi la "Fondaria", la quale, mentre non ha disposizioni che implicano l'obbligatorietà per l'assunzione immediata del rischio di guerra, ne concede la garanzia con effetto differito, e mediante stipulazione di apposito allegato.

Una Compagnia che si distingue dalle altre per le sue condizioni speciali è la "Reale", la quale stabilisce una specie di tontinaria, senza limite di somma e con soprapremio da pagarsi fra i superstiti, ma che non dovrà superare il 3 % del capitale assicurato.

Norma generale

Ricordare ora, o anche riassumere tutti i diversi punti dubbi, che si sono presentati o potrebbero presentarsi, non è facile.

Ferma l'applicazione dei patti contrattuali, ai casi singoli, sembra opportuno, almeno in rapporto al limite di capitale, poter concludere nel modo seguente:

Le nostre disposizioni limitanti la garanzia del capitale a Lire 20.000, dovrebbero essere ritenute applicabili:

a) soltanto alle polizze dirette dell'Istituto, in quanto non in vigore da un anno, e stipulate anteriormente all'agosto 1914,

b) a quelle del portafoglio preconstituito, per le cui condizioni la garanzia è facoltativa, o che pur implicandone l'obbligo, lo subordinano ad accordi o convenzioni speciali.

In tutti i casi quindi, in cui esistendo in polizza l'obbligatorietà della garanzia, questa non è subordinata a tali accordi o convenzioni speciali, si dovrebbe ritenere che il capitale assicurato non possa essere soggetto a limitazione.

In conseguenza di tali norme e ove poi si verificasse il caso che un assicurato abbia in corso diverse polizze - sia dei portafogli, sia dei portafogli e dell'Istituto - la garanzia dovrebbe essere mantenuta dove le condizioni ne fanno obbligo, ma regolata nei suoi limiti e nell'applicazione dei soprappremi a seconda delle disposizioni delle varie polizze.

Uniformità di trattamento

Sembra ora opportuno occuparci di coloro che si sono assicurati coll'Istituto a partire dall'agosto 1914, e per i quali la garanzia del rischio di guerra viene accordata, come si sa, fino al massimo di Lire 10.000, con soprappremio del 6 %. Le disposizioni furono allora prese per prevenirci contro la possibilità di eccessivi impegni, dato che, dichiarandosi la guerra, numerose si dubitava che avrebbe potuto essere il numero degli assicurandi. - Ne viene però, in forza di tale disposizione, che gli assicurati, i quali hanno stipulato la polizza nel luglio possono garantirsi fino a Lire 20.000 con soprappremio del 5 %; e gli altri, per il semplice fatto di averla stipulata nell'agosto o nel settembre ecc., non possono garantirsi che fino a un massimo di Lire 10.000 con soprappremio del 6 %.



E' evidente una certa disparità di trattamento. Si chiede quindi se non possa essere il caso di riportare ad oggi l'effetto di tale disposizione, in quanto da oggi potrebbe riapparire il pericolo dell'eccessivo impegno, ma che si lasciasse la possibilità di garantirsi fino a Lire 20.000 con soprappremio del 5 % a tutti coloro che risulta si sono assicurati dall'agosto 1914 a tutto aprile 1915.

Un assicurato che si trovava in tali condizioni, ha preferito di limitare la polizza da Lire 20.000 a Lire 10.000, non essendogli appunto stata accordata la garanzia fino a Lire 20.000.

Ove si entrasse in tale concetto, si potrebbe adottarlo per le richieste che potessero pervenire, senza necessità di preavvisi, e quindi di comunicazioni ai Sigg. Agenti Generali.

Anticipazione del premio

Una questione poi che interessa risolvere è quella riferentesi alla semestralità di premio che viene anticipata.

Si possono presentare due casi:

- a) La semestralità completa l'annualità di premio.
- b) La semestralità invece inizia l'annualità di premio.

In genere le Compagnie stabiliscono che verificandosi un sinistro debbono essere trattenute le rate di premio a completare l'annualità dovuta.

Ora quando la semestralità anticipata completa la annualità, verificandosi un sinistro prima della sua scaden-

- 7 -

sa, è evidente che essa debba essere trattenuta; ma quando la semestralità inizia l'annualità, l'Ufficio propenderebbe a credere che verificandosi il sinistro prima della scadenza dell'annualità, la semestralità non debba in alcun modo e per ragione alcuna essere trattenuta. Non si vede infatti ragione di incamerare un semestre di premio, il cui pagamento fu richiesto prima della scadenza, quando il sinistro accade prima di tale scadenza.

Corrispettivo del rischio di guerra dovrebbe ritenersi il solo soprappremio: e quindi la sola differenza a saldo, dovrebbe essere trattenuta in caso di sinistro.

Come semplificazione di lavoro non è chi non vede come sarebbe stato forse opportuno evitare l'anticipazione del premio, ed esigere invece il versamento integrale del soprappremio.

In ogni modo l'Ufficio avverte che per il rischio di guerra agli appartenenti alla Milizia Territoriale, ha creduto di escludere l'obbligo dell'anticipazione del premio dato che esso è accordato gratuitamente.